



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo*

## ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE

Fasc. n. 4473/2024

**VISTA** l'istanza pervenuta in data 17/07/2024, con la quale la A.S.D. CICLISTICA FIGLINESE. ha richiesto la sospensione temporanea della circolazione sulle strade interessate al transito della competizione ciclistica, riservata alla categoria ALLIEVI, denominata "16° PICCOLO GIRO DEL VALDARNO 2024" in programma per il giorno 1° settembre 2024 che interesserà tratti di strade ricadenti nel territorio fiorentino del comune di Figline e Incisa Valdarno e aretino dei comuni di Castelfranco Pian di Sco', San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini;

**VISTO** l'art. 22 della Legge Regionale 87 del 10/12/1998, come modificato dalla L.R. n. 16 del 3/03/2023, con la quale la Regione Toscana delega le proprie competenze derivanti dall'art. 9 del D. lgs. N. 285/1992 e successive modifiche, alle Province e attribuisce la competenza al rilascio dell'atto autorizzativo alla Provincia nel cui territorio insiste il maggior tratto del percorso di gara;

**VISTO** il nulla-osta trasmesso con nota prot. 45/2024 del 2 agosto 2024 dalla Provincia di Arezzo relativo allo svolgimento del "16° PICCOLO GIRO DEL VALDARNO 2024";

**VISTA** l'autorizzazione, rilasciata con determina dirigenziale n. 2108 del 20 agosto 2024 dalla Città Metropolitana di Firenze, allo svolgimento della citata competizione denominata "16° PICCOLO GIRO DEL VALDARNO 2024" che prevede il passaggio sul territorio della Provincia di Arezzo nei Comuni di Castelfranco Pian di Sco', San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini e sulla provincia di Firenze nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, come da programma della manifestazione;

**RITENUTO** di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, la sospensione temporanea della circolazione mediante chiusura al traffico veicolare delle strade extra urbane di tutto il percorso interessato dalla competizione ciclistica sopra indicata;

**VISTI** gli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e le circolari del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019 e prot. n. 3000/A/6989/20/116/1/1 del 29 settembre 2020;

**VISTO** il decreto prefettizio prot. n. 21403 del 3/04/2024 con il quale il Prefetto di Arezzo ha conferito al Viceprefetto Aggiunto dott. ssa Lourdes Concetta Cavaccini la titolarità dell'Area III "Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio" che comprende la delega alla firma per tutti i provvedimenti afferenti la suddetta Area, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139 e del D.M. 13 maggio 2014;

### ORDINA

Al fine di garantire l'incolumità del pubblico e dei concorrenti, nonché la sicurezza della circolazione stradale, il **giorno 1° settembre 2024** è disposta nell'ambito di questa provincia la **sospensione temporanea della circolazione stradale** di veicoli, persone e animali (con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata) delle strade extra urbane che si estendono lungo tutto il percorso interessato dalla competizione ciclistica sopraindicata e riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica".



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo*

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

### **DISPONE**

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dal personale opportunamente abilitato ed attrezzato secondo le modalità previste dal disciplinare approvato con provvedimento del 27 novembre 2002 n. 29 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, modificato ed integrato dal Decreto 19.12.2007 (G.U. n. 56 del 6 marzo 2008) nonché ulteriormente modificato con provvedimenti dirigenziali del 27 febbraio 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 85 dell'11 aprile 2012, e del 30 aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 142 del 19 giugno 2019;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Il presente atto viene altresì pubblicato sul sito *web* istituzionale della Prefettura di Arezzo alla voce "Gare sportive su aree pubbliche".

Arezzo, data del protocollo

IL DIRIGENTE AREA III  
Il Viceprefetto Aggiunto  
Lourdes Concetta Cavaccini